



La segreteria

Roma, 27 ottobre 2023

Prot. 30/S/2023

ALLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATE

LORO INDIRIZZI

**OGGETTO: SUPERMINIMO ASSORBIBILE DA FUTURI AUMENTI:
ULTERIORI PRECISAZIONI**

Con la presente, e anche a seguito di richieste di chiarimento pervenute alla scrivente in merito al superminimo assorbibile di 50 € da erogarsi a partire dalla retribuzione del mese di ottobre così come deliberato dagli organi federali, nel ricordare che l'erogazione del superminimo in oggetto alla presente costituisce atto interno ed unilaterale della Federazione, e non esito di una contrattazione con le controparti sindacali che al momento non è iniziata; e che, pertanto, in assenza di intesa collettiva, l'erogazione di tale superminimo deve giuridicamente ricondursi ad erogazione unilaterale da parte del datore di lavoro,

si ricorda e precisa quanto segue:

- 1) L'importo di 50 € non rappresenta in alcun modo un incremento salariale bensì, come già ampiamente precisato nelle precedenti comunicazioni, di un importo che deve essere inserito nelle buste paga in modo distinto e separato dalle altre voci indicandolo specificatamente quale SUPERMINIMO ASSORBIBILE o SUPERMINIMO ASSORBIBILE DA FUTURI AUMENTI CONTRATTUALI. Viceversa, un eventuale ed errato inserimento quale, ad esempio, sotto la voce INCREMENTO SALARIALE o simili farebbe venire meno l'assorbibilità successiva conseguente a aumenti contrattuali (siano essi nazionali che territoriali o aziendali).



2) L'importo di 50 € proprio per le sue caratteristiche di assorbibilità proprie del superminimo, non deve essere riparametrato, ma deve essere erogato in cifra uguale a tutti i dipendenti senza distinzione di classificazione e ruolo, ivi compresi gli apprendisti.

Si rimane a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti si rendessero necessari.

Distinti Saluti.

La segreteria

Dr.ssa Rossella Di Ponzio